

Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. – Cass. n. 14082/2021

Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. -
Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa -
Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo
procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori
rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente.

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021 (Rv. 661314 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_093](#), [Cod_Proc_Civ_art_480](#), [Cod_Civ_art_2230](#)